

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 5/2017

Portiamo all'attenzione dei Signori Clienti, con la presente circolare, alcune novità di recente introduzione.

Trattandosi di un documento di sintesi, lo Studio rimane a completa disposizione per approfondire gli aspetti di maggior interesse per le differenti esigenze dei Clienti.

Paolo Calato

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Mirko Fazzini

Partner
Dottore Commerciali
Revisore Legale dei C

Marco De Bortoli

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Gianluca Delbarba

Revisore Legale dei Conti

STUDI COLLEGATI

Omega Data System srl

Consulenza del lavoro
Via IV Novembre, 1
23014 - Delebio (SO)

Pennino & Associati Dottori Commercialisti

*Consulenza fiscale, societaria
e finanziaria*
Via del Rione Sirignano, 7
80121 - Napoli

Studio Legale Associato Bagassi-Scinetti

Viale Stelvio, 54
23017 - Morbegno (SO)

* * * * *

INDICE

- 1. L'utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24**
- 2. In arrivo altre 100mila lettere per la compliance**
- 3. Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018**
- 4. Nuovo modello RLI per i contratti di locazione**
- 5. Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio**
- 6. Spese alberghiere vitto e alloggio / formazione per lavoratori autonomi**

1. L'utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24

Con la definitiva conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sono stati confermati, e in alcuni casi aumentati, i vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali.

In particolare, è stata **confermata la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.**

La novità riguarda i crediti relativi:

- alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte;
- al credito IVA annuale.

Per le start up innovative la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.

In **tema di crediti IVA trimestrali** è stato introdotto l'obbligo di apporre il **visto di conformità** per la compensazione orizzontale **per importi superiori a 5.000 euro** dei crediti IVA infrannuali a seguito della presentazione del Modello IVA TR.

È stato altresì modificato il momento da cui è possibile fruire del credito IVA; **la compensazione può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale o del Modello IVA TR** (precedentemente il termine era fissato al 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione dei modelli).

In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l'Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l'irrogazione delle sanzioni.

2. In arrivo altre 100mila lettere per la compliance

L'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che risultano non dichiarati, in tutto o in parte.

Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell'Ini-Pec.

3. Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 ha prorogato di un mese l'agevolazione degli iper-ammortamenti, al fine di servirsi della maggiorazione del 150% del costo di acquisto per i beni altamente tecnologici, elencati nell'allegato A alla legge n. 232/2016.

La maggiorazione riguarda gli investimenti effettuati al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018, se

entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ora l'agevolazione si applica agli **investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che per i beni realizzati mediante contratti di appalto il relativo contratto deve risultare sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. In tal caso l'agevolazione spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l'opera o la porzione d'opera risulta verificata e accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.

4. Nuovo modello RLI per i contratti di locazione

L'Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, ha approvato il modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modello RLI) e per gli adempimenti successivi. Sono inoltre state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, n. 2970, **a decorrere dal 19 settembre 2017**.

Fino a tale data, pertanto, dovrà essere utilizzato il modello attualmente in uso.

5. Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".

Il D.Lgs. n. 90/2017 si compone di 10 articoli e interviene in materia di antiriciclaggio, in particolar modo in tema di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verifica della clientela, esecuzione degli obblighi da parte di terzi, obblighi di segnalazione, di astensione e di comunicazione, disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, whistleblowing, limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.

Il Decreto, che detta disposizioni più finanziamento delle attività terroristiche, recepisce la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

I destinatari finanziario e i professionisti tenuti all'osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all'unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi.

severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al
della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo

6. Spese alberghiere vitto e alloggio / formazione per lavoratori autonomi

Con le modifiche apportate ad opera della L. 81/2017 al [comma 5 dell'articolo 54 del Tuir](#), a far data dal 1° gennaio 2017 troveranno applicazione nuove regole fiscali in tema di deduzione delle spese per **vitto, alloggio e formazione** professionale sostenute dal **professionista**.

Le novità riguardano principalmente **tre aspetti**.

Il primo attiene al **venir meno degli attuali limiti di deducibilità** (75% della spesa e 2% dei compensi percepiti); ne consegue che le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente saranno integralmente deducibili.

La seconda novità consiste nel fatto che **le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compenso in natura per il professionista**, il quale quindi non deve provvedere all'inserimento delle stesse in fattura con la conseguenza che il committente può dedurre le spese sostenute sulla base delle ordinarie regole fiscali. In sostanza, quindi, dal 2017 tutte le spese acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista, come già avveniva per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

La terza novella riguarda **le spese per la formazione del professionista** che diventano **deducibili** per intero, comprese le connesse spese di vitto e alloggio, **nel limite annuo di 10.000 euro annui**.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Lecco 3 luglio 2017